



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

D.D.G. n. 547

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTA
CONSIDERATO**

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni; che in applicazione dell'art. 12, comma 1, della predetta legge occorre predeterminare criteri e modalità per la concessione di sussidi a favore del personale;

VISTO

il D.M. 29 marzo 1996 n. 128 recante provvidenze a favore di tutto il personale del Ministero dell'Istruzione, in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie;

VISTI

il D.P.R. n. 445/2000 e la L. 183/2011 con particolare riguardo all'art. 15;

VISTO

il D.P.C.M. n. 252 del 14.11.2012 "Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L. 180/2011";

VISTO

il D.Lgs n. 109/1998 (come integrato e modificato dal D.Lgs n. 130/2000) riguardante "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della L. 27/12/1997, n. 449";

VISTI

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5/12/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il successivo D.M. 7 novembre 2014 inerente all' "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";

DECRETA

Art. 1

Risorse

Le provvidenze di cui al presente decreto sono concesse da questo Ufficio Scolastico Regionale, nei limiti della disponibilità finanziaria del Capitolo di spesa 2115/1, previa valutazione da parte di una apposita Commissione nominata dal Direttore Generale.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Resta salva la possibilità, da parte del Direttore Generale, di erogare sussidi nei casi di particolare gravità; in tal caso il provvedimento deve essere portato a conoscenza della Commissione.

Art. 2

Beneficiari

Sono considerati beneficiari delle provvidenze il personale dipendente del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle Istituzioni scolastiche e negli uffici dell'amministrazione scolastica periferica del Lazio, quello cessato dal servizio (entro 12 mesi dalla cessazione) e le loro famiglie.

Art. 3

Limiti di reddito

Il personale di cui all'art.2 può presentare domanda di sussidio per eventi verificatisi, nell'anno solare preso in considerazione, a se stesso o al proprio nucleo familiare (come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013) qualora il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) non superi il limite di € 38.000,00, nell'anno in cui è avvenuto l'evento.

Art. 4

Eventi considerati

1. **Decesso** del dipendente, del coniuge, dei figli o di altri familiari conviventi, purché facenti parte del nucleo familiare anagrafico del dipendente al momento del verificarsi dell'evento. Le relative richieste di sussidio devono essere corredate da idonea documentazione da cui si evinca che le spese funebri, per le quali si richiede il sussidio, siano state sostenute da soggetti appartenenti al nucleo familiare. La Commissione provvede ad esaminare le richieste e ad esprimere il proprio parere circa l'erogazione di un sussidio a favore dei superstiti nella misura massima di € 1.000,00.
2. **Malattie ed interventi chirurgici di particolare gravità** riguardanti il dipendente, il coniuge, i figli o altri componenti inclusi nel nucleo familiare, da cui derivino spese per cure mediche e/o di degenza effettivamente sostenute non a carico di altri enti pubblici e non rimborsate da società ed associazioni assicurative e di assistenza volontaria o obbligatoria. Restano escluse le spese non strettamente connesse alle esigenze di cura delle malattie e degli interventi chirurgici sostenuti (es. viaggi, pernottamenti, telefonate, ristori, ecc.). Non sono ammesse spese riferite a rette per



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

ricoveri in case di cura per anziani o spese per protesi e cure dentarie.

La spesa minima per la quale è consentito inoltrare la domanda di sussidio è fissata in € 3.500,00 per una sola patologia, la più grave, relativamente a ciascun soggetto colpito del nucleo familiare.

Le relative richieste di sussidio devono essere corredate da idonea documentazione da cui si evinca la spesa sostenuta, come specificato nel successivo art.6.

La Commissione provvede ad esaminare le richieste e a esprimere il proprio parere circa l'erogazione di un sussidio nella misura massima del 30% delle spese documentate.

Art. 5

Domande

1. Il personale scolastico dovrà presentare la domanda di sussidio alla scuola di competenza mentre il personale amministrativo dovrà presentarla all'Ufficio Scolastico Regionale di Ambito Territoriale di appartenenza. Le citate istituzioni controlleranno che a ciascuna domanda pervenuta sia allegata la documentazione indicata al successivo art. 6 invitando, eventualmente, gli interessati ad integrare la documentazione ritenuta carente. Al termine di tale istruttoria, tutte le domande dovranno essere inoltrate, da parte delle stesse citate istituzioni, a questo Ufficio Scolastico Regionale.
2. Le domande devono essere prodotte utilizzando il modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Nello stesso modello devono essere indicati:
 - a. i dati anagrafici –compreso il domicilio - e il codice fiscale del richiedente;
 - b. il rapporto di parentela esistente tra il richiedente e il dipendente o cessato dal servizio;
 - c. il ruolo di appartenenza del dipendente o del cessato dal servizio;
 - d. la composizione del nucleo familiare alla data in cui si è verificato l'evento;
 - e. l'ammontare delle spese sostenute documentate;
 - f. il reddito risultante dalla DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica riportante l'I.S.E.E.)
 - g. il codice IBAN relativo al conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale somma da erogare.
4. Nella domanda va altresì dichiarata l'insussistenza di analoghe richieste inoltrate per lo stesso evento da parte del dipendente o di un altro familiare ad altre Amministrazioni, Enti, Società od Associazioni.
5. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda hanno valore di autocertificazione. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del loro contenuto, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dalla normativa vigente.



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Art. 6

Documentazione

Alla domanda va allegata la seguente documentazione in carta semplice:

1. copia dichiarazione sostitutiva unica riferita ai componenti il nucleo familiare del richiedente (come definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013) corredata degli indicatori I.S.E. e I.S.E.E. relativa all'anno in cui è avvenuto l'evento per il quale si fa richiesta di contributo;
 2. gli originali o le copie dichiarate conformi sotto la propria responsabilità dei documenti giustificativi della spesa sostenuta;
 3. limitatamente ai casi di cui all'articolo 4 punto 2, le certificazioni mediche comprovanti la gravità della patologia;
 4. un'esplicita dichiarazione dell'istante il quale attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di ulteriori redditi oltre quelli risultanti dalla dichiarazione sostitutiva unica in capo agli altri appartenenti al nucleo familiare;
 5. copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale del richiedente.
- Per i casi di decesso previsti all'art. 4, alla domanda devono essere allegati, altresì:
1. copia o autocertificazione del certificato di morte del dipendente, del cessato dal servizio o del familiare;
 2. copia o autocertificazione dello stato di famiglia alla data del decesso del dipendente o del familiare convivente.

Art. 7

Modalità di erogazione

1. La Commissione costituita presso questo Ufficio Scolastico Regionale per la valutazione delle domande di sussidio predetermina eventuali criteri di dettaglio per gli interventi assistenziali.
2. La suddetta Commissione si riunisce almeno una volta all'anno previo accertamento della disponibilità di fondi e dell'esistenza di domande di sussidio.
3. In caso di inadeguatezza della somma disponibile rispetto all'entità dei bisogni rappresentati, potrà farsi ricorso, a giudizio della Commissione, ad una riduzione proporzionale per un'equa distribuzione dei sussidi considerati.
4. La Commissione prende in esame le domande istruite e trasmesse dagli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale o dalle Istituzioni scolastiche, formula al Direttore Generale proposte di sussidio, nei limiti della disponibilità finanziaria, indica gli estremi anagrafici degli istanti ammessi ai benefici e la misura dell'intervento assistenziale.
5. Il Segretario della Commissione, al termine di ciascuna seduta, cura la redazione di un verbale che è firmato, oltre che dal Segretario, dal Presidente e dai Componenti.
6. L'istruttoria delle pratiche è svolta dal Segretario della Commissione che cura anche la predisposizione dell'atto formale di liquidazione della spesa a firma del Direttore



Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale

Generale.

7. L'Ufficio Risorse Finanziarie di questo Ufficio Scolastico Regionale provvederà, a conclusione dei lavori della Commissione e sulla base dell'atto di liquidazione firmato dal Direttore Generale, all'ordinazione della spesa medesima con imputazione al capitolo di bilancio 2115/1

Art. 8

Pubblicazione

Il presente decreto con i relativi allegati è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio Scolastico Regionale, www.usrlazio.it e degli Ambiti Territoriali Provinciali del Lazio, nonché trasmesso ai Dirigenti degli Uffici Scolastici di Ambito Territoriale e delle Istituzioni scolastiche della Regione che ne assicureranno la massima diffusione tra il personale in servizio e la pubblicazione sul sito internet di pertinenza.

Art. 9

Disposizioni finali

Il presente decreto sostituisce il precedente D.D.G. n. 412 del 16 dicembre 2014.

Roma 22/12/2015

IL DIRETTORE GENERALE
Gildo De Angelis